



AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di una Short-List di esperti cui attingere per il conferimento di incarichi professionali relativi allo svolgimento di attività di Supervisione professionale di gruppo, individuale e di èquipe rivolta agli assistenti sociali, educatori e psicologi del Comune di Napoli, previste e finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali, nonché dal FNPS - Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2018-2019- Manifestazione di interesse.

CUP: B64H22000320006

Art. 1 – PREMESSA

La legge di bilancio 2021, L.178/2020 (art.1, com.797 ss), introduce come livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale un assistente sociale ogni 5000 abitanti e come obiettivo di servizio un professionista ogni 4000 abitanti, ponendo l'attenzione allo sviluppo del sistema dei servizi sociali, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. La legge di bilancio 2022, L.234/2021 (art.1, com. 170), definisce quale livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale la supervisione del personale dei servizi sociali, individuato tra i LEPS prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, in quanto obbligo per l'Ente datore di lavoro e diritto-dovere per il professionista che svolge le funzioni di servizio sociale di competenza dell'Ambito Territoriale.

Il LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali si colloca quindi, in questo quadro nazionale di rafforzamento del sistema complessivo di risposta ai bisogni sociali e si pone come un livello essenziale al fine sia di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di *burn-out*.

Allo scopo di conseguire tale obiettivo è stata attivata una linea progettuale dedicata nel PNRR, integrata da risorse aggiuntive del Fondo sociale nazionale e della nuova programmazione europea: Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del PNNR, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Sub Investimento 1.1.4 Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.

In questo senso, nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, alla Scheda LEPS 2.7.2, "Supervisione del personale dei servizi sociali", è evidenziata l'importanza della supervisione nell'azione professionale e sulle competenze dell'assistente sociale ed in generale degli operatori sociali allo scopo di aiutare il supervisionato ad assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone e dell'organizzazione, a sostenere un esame critico della propria attività, nella consapevolezza della pluralità dei metodi e dei percorsi possibili per la risoluzione dei problemi.

Finalità della supervisione professionale è dunque garantire un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione di strumenti che garantiscano il benessere degli operatori dei servizi sociali e ne preservino l'equilibrio, con relativa ricaduta dello stato di benessere delle istituzioni, organizzazione e comunità con cui si lavora.

Art. 2 – OGGETTO

Al fine di garantire l'attuazione del LEPS "Supervisione del Personale dei Servizi Sociali", il Comune di Napoli ha presentato il progetto per l'ammissione al finanziamento sul PNRR integrato dalle risorse del FNPS per realizzare le attività di supervisione per tutto il personale dell'amministrazione comunale a cui sono rivolti gli interventi (assistenti sociali, educatori, psicologi).

Il progetto formulato dal Comune di Napoli e ammesso al finanziamento prevede un servizio di supervisione che, ai sensi del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali 2021-23, si articolerà nelle seguenti attività:

1. Supervisione professionale di gruppo rivolta agli assistenti sociali incardinati presso i Servizi Sociali Municipali;
2. Supervisione professionale individuale rivolta agli assistenti sociali incardinati presso i Servizi Sociali Municipali;
3. Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale diretta agli psicologi ed educatori operanti nei Servizi Sociali Municipali;

Con il presente avviso, il Comune di Napoli (Ambito N1-10) mira ad istituire una Short-List di esperti alla quale attingere per il conferimento di incarichi professionali finalizzati allo svolgimento di attività di supervisione a favore degli assistenti sociali e degli altri operatori sociali (educatori e psicologi) impiegati nei servizi sociali territoriali delle dieci Municipalità cittadine, nell'ambito del progetto "Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali" a valere su PNRR- Missione 5 "Inclusione e coesione", investimento 1.1 – Linea di sub-investimento 1.1.4 e FNPS - Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2018-2019.

Qualora le manifestazioni di interesse che perverranno risulteranno rispondenti ai requisiti richiesti all'art.3., la prima short List verrà costituita orientativamente tra il mese di giugno e luglio 2024, al fine di pervenire, entro tempi brevi, all'individuazione di esperti per la realizzazione del progetto di cui sopra.

La Short list avrà validità di due anni e comunque non oltre la durata del progetto ammesso a finanziamento. Durante il periodo di vigenza, la short-list resterà aperta ed aggiornabile ogni trimestre oppure quando il numero delle candidature pervenute sarà ritenuto congruo ed adeguato dall'Amministrazione Comunale per procedere ad un eventuale aggiornamento prima del termine dei tre mesi.

La supervisione professionale sarà assicurata con lo scopo di sostenere l'operatore sociale nella elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nel rafforzamento dell'identità professionale, nella rielaborazione della propria esperienza professionale creando una distanza equilibrata dall'azione, per analizzare con lucidità sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell'intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, nella ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi ai fini di una migliore gestione dei conflitti e miglioramento del clima lavorativo.

La Supervisione avrà, altresì, come obiettivo quello di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare prevenire il fenomeno del burn out tramite azioni di supervisione, consistenti in percorsi di confronto e di condivisione, che accompagnino l'operatore sociale nell'esercizio della professione svolta al fine di garantire e mantenere il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed il valore del proprio operato.

Il risultato atteso è l'aumento del benessere organizzativo degli operatori, dei livelli di performance del servizio sociale professionale sia in termini di standard di qualità che in termini di produttività.

Art.3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI RICHIESTI

Possono manifestare l'interesse i professionisti in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito indicati:

3.1 Requisiti generali

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) non essere soggetto a destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;

f) non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3.2. Requisiti professionali.

La figura del Supervisore dovrà avere le seguenti caratteristiche, come previsto dal PSN 21-23 e dallo Strumento di accompagnamento all'implementazione della Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nello specifico:

3.2.1. Requisiti professionali specifici (per la supervisione individuale e di gruppo ad Assistenti sociali)

1. appartenere alla stessa professione del gruppo di supervisionati, per cui dovrà essere un'assistente sociale;
2. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali;
3. essere regolarmente iscritto all'Albo degli Assistenti sociali ed essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012 nonché di altri requisiti previsti dalla giurisdizione interna;

4. esercitare la professione da almeno 5 anni ed aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale;
5. possedere una comprovata formazione (deve aver seguito percorsi formativi per diventare formatore e supervisore) nella materia;
6. essere in possesso di documentabile esperienza nella materia, con particolare riguardo all'ambito di enti pubblici e/o enti del privato Sociale che svolgano funzione pubblica, ovvero nelle attività di accompagnamento formativo per adulti (e-learning), coaching e/o supervisione;

3.2.2. Requisiti specifici del supervisore appartenente ad altre figure professionali –psicologo o assistente sociale

La supervisione dell'equipe multi professionale potrà essere condotta da un assistente sociale in possesso dei requisiti di cui al punto 3.2.1. o da uno psicologo in possesso dei seguenti requisiti:

1. titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi;
2. regolare iscrizione all'Albo degli Psicologi;
3. essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.P.R. 137/2012 nonché di altri requisiti previsti dalla giurisdizione interna;
4. esercitare la professione da almeno 5 anni;
5. possedere una comprovata formazione ed esperienza nella materia;
6. essere in possesso di documentabile esperienza nella materia, ovvero nelle attività di accompagnamento formativo per adulti (e-learning), coaching e/o supervisione;

Per i dipendenti pubblici, l'iscrizione alla Short-List ed in particolare il conferimento di un incarico sono soggetti al rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 in tema di autorizzazione di incarichi a dipendenti della pubblica amministrazione.

La Scheda LEPS 2.7.2. Supervisione del personale dei servizi sociali, sottolinea come la relazione di supervisione ha come fondamento un rapporto empatico, di stima e di fiducia, e si connota come sostegno e non giudizio ed è costruita sulla riservatezza su quanto emerge dal confronto all'interno del *setting*.

In tal senso, per mantenere la neutralità dell'intervento sull'operatore, il supervisore deve essere esterno all'organizzazione in cui si attua la supervisione e non deve svolgere la sua attività presso Enti del Terzo settore e/o Associazioni che gestiscono interventi e servizi per conto del Comune di Napoli, al fine di evitare che la supervisione si configuri come controllo tecnico-amministrativo o scongiurare il sopraggiungere di conflitti di interesse.

L'azione del supervisore è comunque vincolata al segreto professionale ed al rispetto del Codice deontologico della professione.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse. I requisiti dovranno essere auto-dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di partecipazione da compilarsi, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso e dovranno altresì essere chiaramente desumibili dal curriculum vitae allegato, con chiara indicazione della durata delle attività svolte, degli ambiti di interesse e dei ruoli ricoperti.

Art. 4– MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo programmazione.sociale@pec.comune.napoli.it entro e non oltre le ore 12.00 del 10° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Comunale www.comune.napoli.it a pena di esclusione, specificando nell'oggetto della pec "SUPERVISIONE PROFESSIONALE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELLA SHORT-LIST .

Le istanze, redatte utilizzando l'allegato modello (Allegato 2), dovranno essere firmate e corredate dai seguenti allegati:

- Curriculum vitae in formato europeo atto a fornire in maniera chiara tutte le informazioni in merito ai requisiti richiesti, nonché agli eventuali ulteriori elementi curriculari utili ai fini della valutazione;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Sono escluse le domande presentate con modalità diverse ed oltre il termine previsto per la costituzione del prima Short-List di esperti. Pertanto, le istanze pervenute oltre il termine succitato saranno esaminate, ai fini dell'aggiornamento della short-List.

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive d'effetto.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione, che eventualmente potrà essere richiesta all'atto del conferimento dell'incarico.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di procedere a verifica di quanto autocertificato.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dovute a eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Tutte le comunicazioni connesse al procedimento in trattazione saranno effettuate a mezzo PEC.

Con la presentazione della manifestazione di interesse nelle modalità sopra espone si autorizza il Comune di Napoli al trattamento dei dati personali forniti dal candidato ai soli fini dello svolgimento della procedura in oggetto.

Art. 5 – AMMISSIONE DELLE ISTANZE

Saranno valutate le domande pervenute nel termine succitato, secondo le modalità prescritte e corredate dai relativi allegati, come risultante da verbale di istruttoria redatto dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui da un primo esame dell'istanza si rilevasse una qualche irregolarità formale o la mancanza di qualche documento, si provvederà a concedere un termine non superiore a 5 giorni per la regolarizzazione dell'istanza; in caso di mancata presentazione nel termine suddetto ovvero nel caso della persistenza della irregolarità, la domanda non sarà accolta.

Le istanze pervenute oltre il termine indicato all'art. 3 saranno di volta in volta esaminate, ai fini dell'aggiornamento trimestrale della short-list e/o periodico sulla base del numero di istanze che perverranno oltre il termine di scadenza del presente Avviso Pubblico.

Art. 6– ISCRIZIONE IN ELENCO E VALIDITA' SHORT LIST

Le manifestazioni di interesse dei candidati in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, saranno inserite nella short-list che, non configurandosi quale graduatoria, disporrà i nominativi in ordine alfabetico, con suddivisione in due sezioni:

- Sezione A- Short-List di Esperti per Supervisione di gruppo ed individuale per assistenti sociali;
- Sezione B- Short-List di Esperti per Supervisione di équipe multiprofessionale;

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale, né in merito al conferimento di incarichi al supervisore selezionato, né relativamente all'eventuale successiva stipula di un qualsiasi eventuale contratto di prestazione. Il Comune di Napoli, dunque, non risulta in alcun modo obbligato verso i professionisti inseriti nell'elenco, che non possono vantare alcun diritto allo svolgimento dell'attività di supervisione organizzata dall'Amministrazione.

La cancellazione dalla short-list verrà effettuata d'ufficio nel caso di:

- accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
- espressa richiesta da parte dell'interessato da inviarsi via pec;
- rifiuto di conferimento dell'incarico.

La costituzione della Short-List avrà validità di due anni e comunque per un periodo non inferiore alla durata del progetto ammesso a finanziamento e verrà aggiornata con cadenza trimestrale o quando il numero di candidature pervenute risulti congruo ed adeguato da parte dell'Amministrazione comunale per procedere al relativo aggiornamento.

Art. 7 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il conferimento degli eventuali incarichi avverrà a seguito di analisi comparativa dei curricula pervenuti che verrà effettuata da apposita Commissione nominata con atto dirigenziale, nel quale saranno definiti i parametri e l'attribuzione dei relativi punteggi.

Nella valutazione sarà data assoluta priorità ai requisiti di cui all'art 3.2.1. punti 5) e 6 e all'art. 3.2.2. punti 5) e 6).

A seguito della valutazione, saranno selezionati e contattati le figure professionali richieste.

Seguirà con le stesse un colloquio durante il quale verranno specificate le modalità organizzative delle attività in ordine agli aspetti tecnici e di esecuzione delle prestazioni che dovranno essere rese in funzione delle



finalità del progetto, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali, presso spazi messi a disposizione dall'Ente Comunale.

Il rapporto con il supervisore professionale si qualifica come prestazione. Il conferimento dell'incarico non configura la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. L'incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice civile e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

L'incarico decorrerà dalla stipula del contratto e avrà la validità di 24 mesi.

É facoltà dell'Ente, in presenza dei necessari presupposti normativi e di risorse finanziarie all'uopo disponibili, disporre eventuale proroga dei contratti in trattazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste in sede di affidamento dell'incarico, al fine di consentire la completa realizzazione delle azioni oggetto del presente avviso.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, d.lgs. 36/2023, si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto, onde evitare la possibile perdita dei finanziamenti PNRR in conseguenza del rispetto dei tempi delle ordinarie fasi procedurali di affidamento del servizio.

L'attività prestata dal Supervisore consisterà nella gestione dei gruppi di supervisione, nella pianificazione e calendarizzazione dei percorsi, in raccordo con il Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali, nella fornitura di materiale di supporto, nel monitoraggio delle presenze tramite apposita modulistica (ALLEGATO 1 Registro e ALLEGATO 2 Diario di bordo per i supervisionati dello Strumento di accompagnamento all'implementazione della Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

I supervisori ai quali verrà conferito l'eventuale incarico saranno tenuti al monitoraggio delle attività di supervisione attraverso l'utilizzo di strumenti volti a verificare l'andamento del percorso e il processo di valutazione sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali, nonché a partecipare a riunioni di coordinamento previste dall'Ente comunale.

In particolare, sarà richiesto il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività ai fini di una precoce individuazione di criticità e l'eventuale messa in campo di azioni correttive.

I supervisori dovranno comunicare mensilmente lo stato di avanzamento delle attività, dovranno fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'ente la valutazione dei percorsi di supervisione attivati e altresì tutti gli altri adempimenti rendicontativi e documentali richiesti dal Ministero competente.

Al termine del percorso annuale di supervisione dovrà essere prodotta e presentata una relazione sull'esito del lavoro svolto.

Al termine della durata complessiva del servizio dovrà essere prodotto e presentato un documento finale complessivo contenente in modo dettagliato informazioni utili da utilizzare a livello operativo per il miglioramento organizzativo e di servizio, e per la strutturazione di nuove progettualità.

L'attività di supervisione si svolgerà in locali avulsivi dagli ordinari luoghi di lavoro, messi a disposizione dall'Ente comunale.

Art. 8 – COMPENSO PREVISTO PER L'INCARICO

Nel rispetto della quantificazione economica del livello essenziale di supervisione previsto nella scheda LEPS 2.7.2, Il compenso previsto per l'eventuale svolgimento dell'incarico è stimato in € 120 € (costo orario) + quota forfettaria 7%, (esclusa IVA se dovuta) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore, delle eventuali spese di viaggio da e per la sede delle attività ed è da intendersi, quindi, onnicomprensivo.

La quota forfettaria del 7% rappresenta una quota fissa per l'organizzazione e gli adempimenti connessi al percorso a carico del supervisore.

L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione della prestazione richiesta, in ogni caso, nessun altro corrispettivo o rimborso sarà comunque dovuto se non quella relativo alla prestazione effettivamente resa.

Al pagamento del compenso si provvederà, con apposito provvedimento di liquidazione sulla base delle risorse erogate dal Ministero.

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.

Art. 9– PUBBLICITA'

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione comunale www.comune.napoli.it.

Si invitano i candidati a verificare periodicamente la presenza di eventuali precisazioni, rettifiche o risposte a quesiti che dovessero essere pubblicati sul sito.

I risultati delle manifestazioni di interesse pervenute saranno comunicati agli interessati esclusivamente all'indirizzo pec inserito nella domanda di partecipazione, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10- ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento, la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, la partecipazione alla manifestazione di interesse non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il Comune di Napoli in alcun modo.

La presentazione delle manifestazioni di interesse comporta accettazione alle condizioni previste dal presente avviso.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali.

Per richiedere eventuali informazioni è possibile scrivere al Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali all'indirizzo pec: programmazione.sociale@pec.comune.napoli.it entro e non oltre 3 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle candidature, specificando nell'oggetto "Richiesta informazioni per Short-List Supervisor".



Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta consenso del candidato al trattamento dei suoi dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, si informa che:

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura di manifestazione di interesse e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;

i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita;

il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo punto sono obbligatori in quanto rispondono alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto.